

# CAMERA DEI DEPUTATI

N. 3026

## PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei Deputati **ALMIRANTE e CRUCIANI**

*Presentata il 23 marzo 1966*

Modifica dell'articolo 140 del testo unico  
della legge comunale e provinciale 4 febbraio 1915, n. 148

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'articolo 140 del testo unico della legge comunale e provinciale 4 febbraio 1915, n. 148, prevede la possibilità per la Giunta municipale di prendere sotto la sua responsabilità le deliberazioni che altrimenti spetterebbero al Consiglio comunale, quando l'urgenza sia tale da non permettere la convocazione del Consiglio stesso e sia dovuta a causa nuova e posteriore all'ultima adunanza consiliare.

La norma quindi prevede un potere surrogatorio della Giunta municipale al Consiglio in via del tutto eccezionale, onde non snaturare le funzioni primarie proprie del Consiglio stesso.

Il secondo comma dell'articolo in oggetto, dice che delle deliberazioni di urgenza della Giunta è fatta relazione al Consiglio nella sua prima adunanza onde ottenere la ratifica. Sulla portata di tale comma dell'articolo, è sorta da decenni questione. Deve considerarsi il

termine, prima adunanza consiliare, come perentorio o meramente ordinatorio?

La dottrina e la giurisprudenza del Consiglio di Stato, si sono variamente pronunciate con grave danno dell'interesse pubblico e del buon andamento delle pubbliche amministrazioni. Urge pertanto dare una interpretazione autentica alla norma in oggetto.

Non pare dubbio che, onde mantenere integri i poteri del Consiglio comunale, organo primario dell'Ente autarchico comunale, sia opportuno precisare che di tali provvedimenti urgenti debba essere data comunicazione al Consiglio comunale nella prima adunanza e ciò a pena di decadenza.

Ciò per non lasciare sospesi a tempo indeterminato provvedimenti che, se non saranno ratificati, cadranno nel nulla, e per permettere al Consiglio comunale un controllo immediato dell'attività eccezionale della Giunta municipale.

## PROPOSTA DI LEGGE

### ARTICOLO UNICO.

Il secondo comma dell'articolo 140 del testo unico della legge comunale e provinciale 4 febbraio 1915, n. 148, è sostituito dal seguente:

« Di queste deliberazioni deve essere fatta relazione, a pena di decadenza, al Consiglio nella sua prima adunanza, al fine di ottenere la ratifica ».